



COMUNE DI ALTOFONTE

*Provincia di Palermo*

\*\*\*\*\*

*REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE*

## **INDICE**

### **TITOLO I Disposizioni generali**

- Art. 1 - Gestione
- Art. 2 - Somministrazione dell'acqua
- Art. 3 - Smaltimento acque reflue

### **TITOLO II Disposizioni amministrative**

- Art. 4 - Concessioni
- Art. 5 - Quote
- Art. 6 - Concessioni provvisorie
- Art. 7 - Istanze di concessione
- Art. 8 - Contratti
- Art. 9 - Durata della Concessione
- Art. 10 - Subentro
- Art. 11 - Volture
- Art. 12 - Rettifica intestazione della Concessione
- Art. 13 - Sospensione
- Art. 14 - Revoche
- Art. 15 - Allacci
- Art. 16 - Verbale di piombatura
- Art. 17 - Riallaccio
- Art. 18 - Collocazione del contatore
- Art. 19 - Assegnazione quantitativo acqua e fornitura
- Art. 20 - Canoni
- Art. 21 - Letture
- Art. 22 - Eccedenza di lettura
- Art. 23 - Impossibilita' di rilevare la lettura
- Art. 24 - Verifica del contatore
- Art. 25 - Guasti del contatore
- Art. 26 - Pagamenti
- Art. 27 - Interessi
- Art. 28 - Recupero morosita'

### **TITOLO III Norme tecniche e finali**

- Art. 29 - Rete idrica
- Art. 30 - Pompe, serbatoi, autoclavi
- Art. 31 - Norme igieniche
- Art. 32 - Ispezioni e verifiche
- Art. 33 - Sanzioni
- Art. 34 - Validita'

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Gestione**

Il servizio di distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile e' gestito direttamente dal Comune.

#### **Art. 2 - Somministrazione dell'acqua**

L'erogazione consentita per uso domestico non può essere utilizzata per altri usi.

Il Comune, assicurata prioritariamente l'erogazione per uso domestico, può erogare acqua per usi diversi (produttivi, artigianali, cantieri edili, misti, ecc...). Non e' consentita l'erogazione dell'acqua per usi irrigui.

E' nella facoltà dell'Amministrazione potere interrompere l'erogazione e rescindere il contratto, qualora venisse a conoscenza di un uso diverso da quello concesso.

La distribuzione viene effettuata esclusivamente a mezzo di rete idrica di proprietà del Comune.

#### **Art. 3 - Smaltimento acque reflue**

Qualunque concessione e' subordinata all'osservanza delle norme igienico sanitarie e pertanto l'erogazione e' consentita solo se le utenze sono fornite di adeguato impianto di depurazione, se richiesto dalla Legge e smaltimento delle acque reflue. Per gli immobili che non scaricano nella pubblica fognatura la concessione è subordinata all'autorizzazione allo scarico fognario.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni amministrative**

#### **Art. 4 - Concessioni**

L'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale viene autorizzato con concessione rilasciata dal Funzionario responsabile del servizio su istanza del richiedente.

La concessione e' subordinata alla verifica delle norme contenute nell'art.45 della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni e all'esistenza di idonea rete idrica principale; essa e' revocabile in ogni momento qualora l'allaccio o le apparecchiature utilizzate dall'utente arrecano pregiudizio alle altre utenze.

Tutti gli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni e concessioni occorrenti sono a totale carico dell'utente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna, sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni, come in caso di revoca di autorizzazioni già rilasciate, anzi, in tale ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura.

La concessione può essere richiesta da uno o più possessori di immobili che partecipano, proporzionalmente al numero delle utenze, alle spese di realizzazione della rete idrica principale.

Per gli immobili in locazione la concessione deve essere richiesta dal conduttore. Il conduttore per ottenere la concessione è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari ad € 103,29 mediante versamento sul c.c.p. intestato al Comune di Altofonte – Gestione acquedotto. Tale deposito verrà restituito quando l'utente deciderà di recedere il contratto ed avrà soddisfatto tutti i pagamenti relativamente alla fornitura idrica.

La concessione e' inoltre subordinata al pagamento del diritto fisso d'allaccio nella misura stabilita con delibera.

#### **Art. 5 - Quote**

La concessione, di norma, dà diritto ad una quota d'acqua la cui entità e' stabilita con le delibere di approvazione delle tariffe.

Possono essere comunque concesse, a richiesta, più quote quanti siano le unità immobiliari o i nuclei familiari abitanti nell'immobile, sempre che l'immobile da servire sia conforme alle norme urbanistiche vigenti.

Per i condomini, inoltre, può essere concessa una ulteriore quota per le parti comuni.

Qualora l'utente richieda ulteriori quote d'acqua, successivamente alla concessione, l'aumento avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

## **Art. 6 - Concessioni provvisorie**

Il Comune può autorizzare concessioni provvisorie, per periodi inferiori ad un anno, che vengono effettuate mediante impianti anche non permanenti, con carri botte, autocisterne o con prelevamenti saltuari ed occasionali da bocche di erogazione.

Tali utenze vengono concesse a giudizio insindacabile del Funzionario Responsabile del Servizio e l'importo relativo alla quantità di acqua da fornire deve essere versato anticipatamente.

Non possono essere prelevati quantitativi d'acqua oltre il volume complessivo richiesto ed accordato. E' consentito rinnovare o prorogare la concessione per una sola volta all'anno.

## **Art. 7 - Istanze di concessione**

L'istanza di concessione deve essere redatta su apposito stampato fornito dal Comune e reso legale. Il richiedente deve chiaramente indicare:

- i dati anagrafici completi;
- il codice fiscale;
- la residenza anagrafica e la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- l'ubicazione dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione e le sue caratteristiche;
- la destinazione d'uso dell'acqua;
- il numero delle quote richieste.

Con la firma della domanda di concessione l'utente dichiara di aver preso visione del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile e di accettarne integralmente le condizioni.

## **Art. 8 - Contratti**

Tutti i contratti di fornitura devono essere stipulati tra il Funzionario responsabile del Servizio, quale Rappresentante del Comune, ed il privato richiedente prima dell'erogazione dell'acqua.

All'atto della stipula del contratto di concessione l'utente è consegnata copia del presente regolamento.

## **Art. 9 - Durata della Concessione**

Il contratto di concessione scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovato di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da una delle due parti entro il 31 dicembre.

## **Art. 10 - Subentro**

Il passaggio di possesso, per qualsiasi ragione, dell'immobile provvisto di utenza idrica, non risolve il contratto fino a quando il concessionario non avrà saldato ogni pendenza fino alla data del subentro.

Il subentrante e' obbligato alla stipulazione di un nuovo contratto.

Nel caso di morosità da parte del conduttore, il Comune procederà legalmente nei confronti dello stesso e non verso il proprietario dell'immobile o il nuovo utente subentrante.

## **Art. 11 - Volture**

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica solamente tra i componenti del nucleo familiare e nei casi di comprovata causa che giustifica l'aggiornamento a ruolo.

Per ottenere la voltura, l'interessato deve presentare domanda su apposito stampato fornito dal Comune e reso legale, con espressa dichiarazione di accollo di ogni debito a carico dell'utente precedente; la voltura avrà effetto a partire dalla prima bolletta utile.

## **Art. 12 - Rettifica intestazione della Concessione**

Nel caso che venga accertato il mancato aggiornamento dell'intestazione della concessione e l'utenza quindi non risulta usufruita dall'utente titolare del contratto, il Comune può procedere alla chiusura della presa se entro 6 mesi non interviene la regolarizzazione con un nuovo contratto o con voltura.

### **Art. 13 - Sospensione**

Il Comune, per esigenze tecniche, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari e per altre cause di varia natura, può sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente, con apposita ordinanza, utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria.

In tali casi e purché l'interruzione sia superiore a gg. 30, l'utente ha diritto a non corrispondere il canone per il periodo di mancata fruizione.

Nessun rimborso e' dovuto nel caso in cui la soppressione sia stata effettuata quale sanzione a carico dell'utente.

### **Art. 14 - Revoche**

La revoca della concessione non esime l'utente dal pagamento del canone minimo fino al termine dell'annualità anche se l'abbandono dell'uso dell'acqua avviene nel corso dell'anno.

Soltanto nel caso di demolizione o inagibilità dello stabile, di esproprio o ordinanza di sgombero, di cessazione dell'attività industriale o commerciale dovuta a fallimento o altra causa di forza maggiore e per altri motivi che saranno vagliati a giudizio insindacabile del Comune, si procederà all'immediata cessazione della fornitura e del pagamento del canone.

### **Art. 15 - Allacci**

Il Funzionario Responsabile del servizio, sulla scorta della relazione dell'idraulico comunale, rilascia la concessione idrica.

Tutte le opere relative all'allacciamento alla rete idrica comunale e all'adduzione dell'acqua potabile fino a destinazione vengono eseguite, previa preventiva autorizzazione del Comune, a cura e spese del richiedente il servizio.

I suddetti lavori devono essere svolti sotto la sorveglianza degli addetti dell'Ufficio acquedotto.

Alla collocazione dell'apparecchio misuratore e degli accessori, di proprietà del Comune, provvederà il Servizio acquedotto con proprio personale non appena ha ricevuto la comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione idrica, della stipula del contratto del pagamento del diritto fisso d'allaccio.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e/o terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

### **Art. 16 - Verbale di impiombatura**

Il contatore, la lente idrometrica, la valvola di ritegno e altri congegni speciali, previa taratura, sono impiombati con suggelli marcati dal Comune.

All'utente viene rilasciata copia del verbale di impiombatura, che indicherà la lettura iniziale del contatore, firmato dall'addetto al Servizio.

La manomissione dei sigilli darà luogo alla sospensione immediata della fornitura e ad eventuale azione civile e penale contro l'utente.

### **Art. 17 - Riallaccio**

Per riallacciare alla rete di distribuzione comunale le diramazioni private di utenze già disdette l'utente e' tenuto a pagare il diritto fisso nella misura fissata con delibera.

In caso di riallaccio a seguito di sanzione l'utente è tenuto a pagare il diritto fisso in misura doppia.

Qualora il richiedente risulti persona diversa del precedente intestatario il suddetto sarà inoltre tenuto alla stipula di un nuovo contratto.

### **Art. 18 - Collocazione del contatore**

Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati in una nicchia con chiusura a chiave in possesso anche del Comune, posta in un luogo stabilito dall'ufficio Acquedotto ed accessibile al personale comunale addetto alla lettura e al controllo.

Tutti i contatori posti in apposita colonna devono essere dotati di lente idrometrica, valvola di ritegno e rubinetto d'arresto nonché forniti di idonei sigilli di piombo; eventuali impedimenti alla collocazione esterna saranno valutati dall'Ufficio Acquedotto che in tali ipotesi determinerà altre soluzioni.

Il Comune ha facoltà di imporre all'utente lo spostamento del contatore per esigenze di natura tecnica o igienica. Tutte le spese per la costruzione della nicchia o di spostamento del contatore sono a carico dell'utente.

### **Art. 19 - Assegnazione quantitativo acqua e fornitura**

Il quantitativo d'acqua spettante mensilmente all'utente in base al contratto potrà essere variato in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Comunale.

Non e' ammessa compensazione alcuna tra la quantità d'acqua consumata in meno in un anno rispetto all'assegnazione di spettanza e quella consumata in più negli altri anni.

L'acqua fornita ad un immobile deve essere utilizzata esclusivamente nell'immobile stesso ed e' vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o deviarla in tutto o in parte ed altri immobili non compresi ne' elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione.

### **Art. 20 - Canoni**

La fornitura e' concessa sulla base di un canone mensile prefissato e l'eccedenza a tariffa.

Relativamente al primo anno e nei casi di passaggio di proprietà in corso d'anno, il canone e' calcolato a partire dal mese successivo a quello di allaccio o passaggio.

Il canone fognario e il diritto di depurazione, se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione del quantitativo di acqua impegnata e/o consumata.

### **Art. 21 - Letture**

La lettura dei contatori al fine della determinazione dei consumi viene eseguita almeno una volta all'anno, così pure la fatturazione dei consumi eccedenti il minimo impegnato.

Per ovvi motivi le letture non possono coincidere esattamente nel giorno di scadenza, pertanto l'anticipo o il differimento delle letture per un periodo di mesi 1 non da' diritto all'utente di reclamare risarcimenti o avanzare pretese.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore la lettura venisse procrastinata oltre un mese, il Comune provvederà ad aumentare l'assegnazione di spettanza in ragione proporzionale ai mesi di ritardo.

## **Art. 22 - Eccedenza di lettura**

Le eccedenze di consumo vengono accertate in base ai consumi segnati dai contatori tra due letture consecutive detratti i quantitativi d'acqua concessi per il corrispondente periodo.

L'incaricato alla lettura dei contatori comunica verbalmente il consumo riscontrato all'utente.

L'utente ha facoltà di richiedere per iscritto il consumo accertato all'Ufficio comunale.

## **Art. 23 - Impossibilità di rilevare la lettura**

Se per causa dell'utente non fosse possibile effettuare la lettura del contatore, il contribuente deve comunicare l'autolettura entro 60 gg.; se non provvede tutto il consumo riscontrato non appena attuabile il rilevamento sarà considerato come fornitura relativa all'ultimo periodo e tassato con la tariffa vigente al momento.

Qualora il mancato rilevamento si ripettesse per due letture consecutive, il Comune potrà sospendere l'erogazione previo avviso notificato al titolare della concessione.

## **Art. 24 - Verifica del contatore**

L'utente che ritenga errate le letture dei consumi del contatore o difettoso l'apparecchio di misurazione ha diritto di richiederne la verifica previa domanda scritta accompagnata dalla ricevuta di un deposito di €15,49 oltre IVA.

Se la verifica eseguita dagli incaricati del Comune interessati, conferma il guasto o difetto del contatore o l'errore nella lettura, il Comune provvederà a proprie spese alla sostituzione dell'apparecchio misuratore o alle rettifiche contabili ed al rimborso delle quote indebitamente riscosse e del deposito versato per la verifica stessa.

Se invece la verifica convalida l'esattezza e la regolarità delle rilevazioni e delle conseguenti operazioni di tariffazione dei consumi, la somma versata a deposito dall'utente sarà incamerata dal Comune.

### **Art. 25 - Guasti del contatore**

In caso di guasto al contatore o di cattivo funzionamento i consumi dell'acqua per il periodo intercorrente dalla lettura precedente e fino alla constatazione della irregolarità o della sostituzione, vengono determinati in ragione della media dei consumi rilevati con le ultime due fatturazioni.

Se il guasto e' dovuto a manomissione operata con colpa grave o dolo, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Funzionario Responsabile del Servizio, fermo restando il pagamento di quanto sopra descritto, potrà disporre una sanzione pecuniaria in misura da due a sei volte l'importo del minimo contrattuale.

### **Art. 26 - Pagamenti**

Nella fattura sono indicate l'ultima lettura e la precedente, sono tariffati il canone mensile, relativo all'anno in corso, nonché il maggior consumo.

I termini di scadenza dei versamenti sono fissati con apposita delibera della Giunta Municipale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento della fornitura dovrà avvenire mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato a questo Comune - Gestione Acquedotto.

E' fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze e/o i certificati di accredito, per esibirli ad ogni richiesta del Comune e/o degli uffici preposti.

In caso di comprovate esigenze, si potrà disporre la dilazione o la rateizzazione del pagamento delle somme dovute senza applicazione di interessi o penali.

### **Art. 27 - Interessi**

Le fatture dei consumi devono essere pagate entro il termine assegnato, in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuali a partire dalla data di scadenza della fattura.

Tuttavia, e' in facoltà del Comune, sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute e al pagamento delle spese di riallaccio.

### **Art. 28 - Recupero morosità**

E' facoltà dell'Amministrazione recuperare in qualunque momento sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo previsto dalla normativa vigente.

L'utente che risulti moroso non potrà fruire di ulteriori concessioni.

## **TITOLO III**

### **Norme tecniche e finali**

#### **Art. 29 - Rete idrica**

Le condotte principali realizzate ai sensi e per gli effetti del precedente art.4 restano di esclusiva proprietà del Comune senza alcun diritto a compensi e/o indennità a favore di chi ha partecipato alle spese di realizzazione dell'opera in quanto la stessa viene realizzata nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità.

Le condotte già di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento passeranno automaticamente, alla data predetta, di proprietà del Comune.

#### **Art. 30 - Pompe, serbatoi, autoclavi**

Il Comune assicura il rifornimento idrico all'uscita del contatore.

Gli apparecchi di sollevamento dell'acqua debbono essere alimentati attraverso una vasca di raccolta e pertanto e' fatto assoluto divieto di collocare elettropompe e qualsiasi apparecchio per il sollevamento dell'acqua prima del misuratore o allacciati anche dopo il misuratore direttamente alle tubazioni di adduzione.

I trasgressori oltre ad avere revocata la concessione saranno se del caso deferiti all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 31 - Norme igieniche**

Le condotte adduttrici dell'acqua non devono avere alcun collegamento con tubazioni e condutture di scarico, serbatoi di acqua non potabile o contenenti sostanze liquide di qualunque natura, caldaie a vapore, impianti di riscaldamento, esclusi gli scaldabagni a gas o elettrici. Questi ultimi devono però essere muniti di apposita valvola di ritegno per impedire eventuali ritorni in rete dell'acqua contenuta negli stessi.

E' proibito inoltre collegare ai rubinetti tubazioni volanti, in gomma o altro materiale, attraverso le quali l'impianto interno possa essere collegato, anche casualmente, con recipienti il cui contenuto possa essere aspirato nella rete di distribuzione durante momentanee depressioni.

### **Art. 32 - Ispezioni e verifiche**

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare e verificare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, le opere di presa, i contatori e la destinazione d'uso dell'acqua; si riserva inoltre il diritto di effettuare accertamenti di natura igienico-sanitaria e ispezioni atte a verificare guasti, frodi o manomissioni.

Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del Comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile.

Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da impiegati all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente Regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo Regolamento mediante la redazione di un verbale di constatazione firmato dall'addetto comunale e dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all'utente.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune può unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

### **Art. 33 - Sanzioni**

In tutti i casi l'inosservanza di una o più norme del presente Regolamento, non munita di specifica sanzione, a carico del titolare della concessione potrà essere irrogata, con provvedimento, una pena pecuniaria, da € 51,65 a € 258,23. Nell'irrogazione della pena pecuniaria dovrà essere tenuto conto di eventuali precedenti violazioni o inosservanze e delle condizioni economiche del titolare della concessione.

### **Art. 34 - Validità**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente.

Le nuove norme saranno automaticamente vincolanti per le concessioni in corso, intendendosi recepite "Ope Legis".